IL COSTO DELL'ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO PUÒ CONCRETIZZARE UNA PROMESSA USURARIA ANCHE SE PRESENTE LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER IL TASSO DI MORA – CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELL'ART. 1815, 2° COMMA, C.C., NON DEBENZA DI INTERESSI E GRATUITA' DEL MUTUO – Tribunale di Bari, ord. del 27.11.2015

Tribunale di Bari, ord. del 27.11.2015

Nuova ordinanza del Tribunale di Bari che, insieme ai precedenti arresti del 1 dicembre 2014 e del 19 ottobre 2015, ha consolidato il filone giurisprudenziale iniziato dalla nota sentenza del Tribunale di Pescara del 21 novembre 2014 ottenuta dall'Avv. Dario Nardone.

La nuova ordinanza aggiunge altresì che, dovendosi considerare nel TAEG anche il compenso promesso per l'estinzione anticipata del finanziamento, non giova alla banca l'aver pattuito una clausola di salvaguardia del tasso usurario relativo al tasso di mora.

Nella fattispecie il Giudice, preso atto del superamento del tasso soglia a seguito della CTU, ha sospeso il procedimento di espropriazione immobiliare intrapreso dalla banca ai danni del cliente in forza del contratto di mutuo risultato usurario.

Questo il testo integrale dell'Ordinanza del Tribunale di Bari del 27.11.2015